

# QUESITI

---

**STEFANO VITELLI**

## **Il filosofo poliziotto: fra prova ed abduzione**

SOMMARIO: 1. Il furto dell'orologio. - 2. Il ragionamento abduttivo. - 3. Verità storica, convenzionale e processuale: alcuni fondamentali cenni. - 4. Libero convincimento, intimo convincimento e discussione razionale.

### **1. Il furto dell'orologio**

Una semplice storia può talvolta illuminare su aspetti della realtà umana in modo più eloquente di una pur articolata argomentazione tecnica/analitica. Quando, poi, l'episodio vede come protagonista un autorevole filosofo americano, studioso dei processi della conoscenza umana (Charles Sanders Peirce), i significati ricavabili sono molteplici e di grande potenziale attualità anche in relazione alle quotidiane indagini penali e al loro sbocco processuale.

Veniamo alla storia che il protagonista dichiara essere del tutto veritiera<sup>1</sup>.

Il professor Peirce doveva recarsi, per presenziare ad una conferenza, da Boston a New York e per tale ragione prese un battello. Dopo avere dormito la notte in nave, il professore si vestì in fretta e scese a terra prendendo una carrozza; arrivato nel luogo della conferenza, Peirce si accorse di avere lasciato in cabina il prezioso orologio datogli dal Governo, una catena ed il proprio soprabito. Corse di nuovo verso il battello e scoprì che era sparito tutto. Particolarmente contrariato per il furto dell'orologio, Peirce fece chiamare tutti i camerieri di colore della nave (circa una ventina) e li fece mettere in fila, iniziando a parlare brevemente con loro. Inizialmente Peirce non nutriva alcun sospetto, «neanche la più piccola scintilla di luce, da cui partire...»; poi, interrompendo il suo andirivieni, il filosofo si recò verso quello che aveva “deciso” fosse il ladro e gli disse di entrare nella cabina. Gli propose cinquanta dollari perché gli restituisse la refurtiva, ma il lavoratore gli rispose di non sapere niente della sua roba. Peirce si fece allora portare presso una stazione di polizia e al capo della sezione (Mr. Bangs) disse il nome del cameriere che gli aveva rubato orologio, catena e soprabito ed aggiunse che all'una, quando questi fosse smontato dalla nave, sarebbe andato sicuramente ad impegnare l'orologio. Era, dunque, necessario pedinarlo ed arrestarlo una volta che avesse avuto in mano la ricevuta.

Il poliziotto chiese al professore per quale ragione pensava che il ladro fosse proprio quello e Peirce gli rispose: «Non ho nessuna ragione per pensarlo.

---

<sup>1</sup> CHARLES S. PIERCE, *Opere*, Milano, 2003, 1003 ss.

Ma ne sono assolutamente certo». Mr. Bangs considerò con scetticismo l'“impressione” del denunciante, mandò sulla nave il suo poliziotto migliore, il quale esclude che il cameriere indicato da Pierce fosse il ladro in quanto era stato per molti anni cameriere personale del capitano e non poteva trovarsi sul ponte in cui era la cabina del derubato, mentre tra i camerieri che vi si trovavano, figurava un noto imbroglione.

I poliziotti pedinarono quindi l'imbroglione, ma senza successo.

Pierce, invece, aveva ragione e riuscì alla fine a recuperare non solo l'orologio, che era stato impegnato dal “suo uomo”, ma anche, dopo essere entrato nell'appartamento di quel cameriere che si trovava in una zona assai rispettabile della Sesta Avenue, a riprendersi la catena ed il soprabito abilmente nascosti dal ladro e dai suoi familiari.

## 2. Il ragionamento abduttivo

La giurisprudenza della Cassazione non ha mancato di distinguere il concetto di indizio da quello di mero sospetto: quest'ultimo consiste in un'illazione soggettiva meramente congetturale, che si fonda su un ragionamento ipotetico c.d. abduttivo (nel senso di argomentazione che, conosciuto l'effetto, consente di ricostruirne la causa), fonte di conclusioni solo in termini di possibilità<sup>2</sup>.

Viene dai giudici di legittimità evidenziato il carattere labile della conclusione a cui si giunge mediante il ragionamento abduttivo: inferendo l'antecedente dal conseguente (si parla, infatti, anche di retroduzione), si ipotizza una causa di tale effetto constatato, escludendo altre possibili cause diverse da quella assunta come valida nell'ipotesi abduttiva.

Facendo un esempio tratto dalla casistica giudiziaria: l'imputato Tizio teneva al momento del rinvenimento del cadavere della persona a lui vicina, un atteggiamento apparentemente freddo. Dall'osservazione di tale fatto sorprendente (effetto), sorge nell'indagatore una congettura che intende spiegare quel fatto (causa): “Tizio ha ucciso quella persona”.

La retroduzione non dà certezza sulla verità della causa che rimane solo possibile: in fondo, Tizio può avere reagito in quella maniera strana perché emotivamente sconvolto da quanto visto o perché, al di là del formale legame che univa i due (ad esempio matrimoniale), Tizio non provava più alcun sentimento nei confronti di quella persona e provava, quindi, perfino sollievo a constatare che la donna era stata vittima di un omicidio. Ma vi è di più: il carattere fortemente opinabile della conclusione conseguente a tale ragionamento abduttivo, è dovuto anche alla stessa non certezza del fatto sorpren-

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. IV, 19 marzo 2009, Pozzi, in *Mass. Uff.*, n. 243508.

dente constatato.

In fondo, tale apparente freddezza può essere il frutto di una lettura soggettiva priva di una dimostrabile base oggettiva e, quindi, sì plausibile, ma alla stessa stregua di altre ipotesi di valutazione di aspetti peraltro così difficilmente decifrabili in quanto connessi con l'animo del soggetto. Il rischio di cadere in un vizio logico per cui la lettura dei dati emozionali viene a fondarsi proprio sulla causa congetturata (Tizio è l'omicida), la quale, a sua volta, trae origine come spiegazione causale di quel comportamento soggettivo interpretato proprio sulla base di tale ipotesi ("Tizio l'ha uccisa perché si manifesta emotivamente indifferente e nel contempo Tizio si palesa freddo perché l'ha uccisa") è, dunque, molto alto.

Lucidamente Pierce evidenzia come in molti casi la congettura risulti degna della massima fiducia, pur quando l'indagatore non sia in grado di esprimere in maniera definita quale sia la sorpresa spiegata, o possa farlo solo alla luce dell'ipotesi (ecco il ragionamento circolare di cui sopra).

In fondo, l'aneddoto del furto dell'orologio rappresenta un eloquente esempio in questo senso: Pierce nutre una incrollabile certezza su chi fosse il ladro, ma non ha una base argomentativa razionale da spendere e da comunicare al poliziotto.

La sua congettura rappresenta, nell'ambito della ricostruzione di un fatto storico di rilievo giuridico, l'"azzardo" con cui l'indagatore giunge ad una nuova conoscenza coerente con i propri interessi. L'uomo, aggiunge il filosofo pragmatista, «non può fare a meno di cedere alla suggestione»: ciò equivale a confessare la nostra incapacità di addestrare noi stessi a controllare i nostri pensieri e come siamo soggetti alla forza dell'impulso sintomo del nostro essere istintivo.

«Sopra l'abisso - per citare testualmente il pensiero di Pierce - che si spalanca fra la meta ultima della scienza e quelle idee del proprio ambiente che venivano in mente all'uomo nel corso dei suoi primitivi vagabondaggi nella foresta, quando la sua nozione di errore era estremamente vaga, e che cercava di comunicare a qualche suo simile, stiamo costruendo un ponte sospeso di induzione, tenuto insieme da rinforzi e legami scientifici. Tuttavia ogni tavola con la quale avanza è posata per la prima volta dalla sola Retroduzione, vale a dire, dalle congetture della ragione istintiva: e né la Deduzione né l'Induzione forniscono un solo concetto nuovo alla struttura. E questo non è meno vero o meno importante per quelle indagini che prendono il via da interessi personali»<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> CHARLES S. PIERCE, *Opere*, cit., 1248.

Vengono, così, a delinearsi le caratteristiche essenziali del ragionamento abduittivo: lo stesso fa parte della natura umana e delle sue capacità puramente istintive; non porta a soluzioni certe e di per sé dimostrabili, ma rappresenta sovente il punto di partenza per giungere a delle scoperte innovative.

Sul piano più strettamente giuridico, ciò porta ad alcune fondamentali considerazioni.

L'investigatore (pubblico o poliziotto che sia, ma anche, sia pure nell'ambito di una funzione diversa, il soggetto giudicante), a fronte di una notizia di reato e nel tentativo di individuare il responsabile, procede spesso per supposizioni istintuali fondate su congetture la cui base è sovente debole e frutto di ragionamenti circolari.

Ciò non implica, però, ed arriviamo così ad una prima fondamentale conclusione, un giudizio di disvalore del c.d. sospetto investigativo: questo non deve, dunque, essere oggetto di una specie di sentimento di vergogna, che induca l'inquirente a nascondere, quasi che un "bravo poliziotto o pubblico ministero" non possa partire, nel tentativo di ricostruire la vicenda storica oggetto di indagine penale, da una congettura retroduttiva.

Alla medesima deve, tuttavia, dare - e qui giungiamo ad un secondo importante risultato - il giusto significato: ovvero, una base di partenza che indirizza la ricerca verso il rinvenimento degli elementi probatori che confermino (o smentiscano) la propria ipotesi.

Tornando alla storia raccontata dal filosofo pragmatista, la "perquisizione" che ha portato al rinvenimento della refurtiva (e quindi alla prova decisiva), è stata indotta proprio da quell'iniziale sospetto che Pierce nutriva nei confronti di quel cameriere. Il poliziotto che aveva maturato una diversa congettura su chi potesse essere il ladro, pedinò il suo sospettato senza successo e mai avrebbe perquisito la persona giusta.

Insomma, l'iniziale sospetto investigativo seleziona, fra i potenziali infiniti o comunque numerosissimi soggetti da investigare, la strada che si ritiene di dover prendere. Non importa tanto (e qui giungiamo ad un terzo punto molto importante) quale sia il motivo per cui si nutre quel certo tipo di sospetto: Pierce fece allineare tutti i camerieri neri della nave (non si comprende se vi fossero anche camerieri bianchi e, quindi, se il suo procedere per congetture sia stato influenzato anche da una sorta di pregiudizio razziale); il poliziotto, dal canto suo, valorizzò la fama di "imbroglione" del cameriere da lui sospettato. Trattandosi di una naturale attività istintiva di ogni uomo che trae spunto anche da *imput* non razionali, avrebbe poco senso sul piano dei principi ed anche di utilità concreta fare una sorta di selezione dall'alto degli istinti "buoni" o "cattivi". In fondo, un poliziotto che quotidianamente si occupa di reati

e che scopre che i responsabili spesso sono cittadini stranieri, può tendere a credere, a fronte poniamo di due potenziali sospettati uno dei quali è italiano ed incensurato e l'altro clandestino e con precedenti, che il responsabile sia più probabilmente quest'ultimo. In fondo, rispetto ad un inquirente che dissimula l'aspettativa (quale che essa sia) che lo anima nella ricerca delle prove, è sicuramente preferibile un soggetto indagatore il quale lo ammetta a sé ed agli altri, operando così in totale trasparenza.

Sul piano del rispetto dei principi fondamentali di un ordinamento liberal/democratico sono, invero, altri gli aspetti davvero importanti: in primo luogo, come già rilevato, essere consapevoli di iniziare l'indagine sulla base di un "sospetto" e non nascondere in alcun modo né a sé, né agli altri tale momento; sapere che la congettura (pure soggettivamente creduta fermamente) deve essere verificata e dimostrata; essere consapevoli che la stessa è altamente fallibile ed avere, perciò, il massimo "scrupolo" nell'indagine di verifica e l'"umiltà" di ricredersi se gli esiti non sono positivi e, quindi, percorrere parallelamente o, comunque, subito dopo, altre strade; conseguentemente, non valorizzare il livello di credenza in tale congettura iniziale al punto tale da trasformarla indebitamente (sul punto torneremo fra poco perché risulta centrale nella presente indagine) in prova.

Bisogna, a questo punto, verificare la correttezza di tali riflessioni, ponendole in rapporto con i principi generali in materia di verità processuale e di libero convincimento del giudice. Si tratta di tematiche di ampio respiro che qui possono essere solo accennate in funzione dell'esame dei rapporti fra prova/abduzione/verità giudiziale, oggetto dello specifico esame.

### **3. Verità storica, convenzionale e processuale: alcuni fondamentali cenni**

Il processo penale intende perseguire la verità in relazione ad un fatto del passato.

L'obiettivo limite del processo penale è, dunque, quello di accertare come si è svolto un certo accadimento rilevante secondo la legge penale (la c.d. verità storica).

Quest'ultima viene tuttavia conosciuta in modo parziale, *in primis* per ragioni strutturali: il processo non potrà, infatti, mai recuperare esattamente un fatto del passato ricostruendolo nelle sue esatte dinamiche di svolgimento<sup>4</sup>. In fondo, si tratta di un "giudizio storico" nel senso che l'accertamento del giudice non può consistere nell'osservazione diretta di ciò che deve essere provato,

---

<sup>4</sup> Autorevole dottrina definisce, infatti, la verità storica «l'utopia del processo penale»: CONTI, voce *Verità processuale*, nel *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di Spangher.

ma si svolge tramite un'argomentazione che dalle prove del presente muove verso la proposizione dell'accusa, negandola o affermandola: il giudice ricostruisce il fatto, definisce ciò che "è stato", ma i suoi punti di contatto con il reale sono rappresentati dalle prove, i soli dati a cui possa avere accesso diretto, formalizzandoli in enunciati osservativi (del tipo "Tizio afferma che p", "esiste un dato oggetto x" ecc., secondo che si tratti di prove narrative o critiche)<sup>5</sup>.

In secondo luogo, per ragioni assiologiche: l'osservanza dei fondamentali valori liberal/democratici di rispetto della dignità e delle libertà personali impone, infatti, che la legge regoli i mezzi attraverso i quali la verità storica può essere ricostruita all'interno del processo, stabilendo anche dei limiti che in una logica di ricerca incondizionata della verità storica, non sarebbero ragionevoli. Si pensi al limite normativo del rispetto della libertà morale della persona come prerequisito per l'ammissibilità della c.d. prova atipica.

Nel tendenziale perseguimento della verità storica, i fatti che possono essere conosciuti attraverso e solo mediante gli strumenti che la legge processuale prevede e prescrive, integrano la c.d. verità processuale. Se quest'ultima è inevitabilmente un *quid minus* della verità storica, non può però necessariamente coincidere con la "verità convenzionale" pura: ovvero con quella base fattuale oggetto di un accordo fra parti animate da interessi contrapposti che convergono, appunto, verso un medesimo risultato.

Il riferimento è al concetto di "giustizia negoziata", in cui spicca per importanza teorica e pratica l'istituto del patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.).

Correttamente viene rilevato in dottrina che «la giustizia negoziata dà vita ad una forma di giurisdizione anomala in quanto intrinsecamente sommaria, anzi sommarissima»<sup>6</sup>.

In effetti, nel rito differenziato in parola manca una compiuta fase di accertamento dei fatti: ciò non significa, tuttavia, che la legge possa consentire la "ratifica" di un patteggiamento per accadimenti mai avvenuti o, comunque, evidentemente non riferibili all'indagato/imputato.

Il previsto controllo del giudice penale nel senso che lo stesso debba comunque verificare sulla base degli atti, fra l'altro, se il reato contestato sussiste e sia ascrivibile all'interessato (pena la necessità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), si inserisce appunto nella *ratio* di fondo volta

---

<sup>5</sup> FERRUA, GRIFANTINI, ILLUMINATI, ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2010.

<sup>6</sup> AMODIO, *Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2006, 3406; in senso analogo CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 51.

ad evitare che la verità processuale, coincidendo solo con l'accordo fra le parti, risulti radicalmente scollegata con il reale accadimento dei fatti<sup>7</sup>.

Dunque, quella giustizia convenzionata che trova nel processo civile e nella natura disponibile del diritto in contesa, un fertile terreno di sviluppo, incontra invece nella natura indisponibile del diritto coinvolto nel processo penale (la libertà personale dell'imputato) un invalicabile ostacolo.

Bisogna quindi ricordare che la verità processuale indica il «limite oltre il quale non è possibile andare nel tentativo di raggiungere la verità storica», ma (altrettanto importante) «prima del quale non ci può arrestare, ascoltando le Sirene della verità convenzionale»<sup>8</sup>.

Seppure da una parzialmente diversa prospettiva di analisi, non si possono quindi che condividere le lucide argomentazioni di quella autorevole dottrina che, a conclusione dell'esame del complesso rapporto fra "processo e verità", coglieva fra l'altro questa sopra evidenziata relazione fra la verità storica come valore tendenziale del processo penale e la tematica delle prove e dell'accertamento giudiziale: «che senso può avere, nel processo, parlare di verità come corrispondenza ai fatti, se la "corrispondenza" resta vuota e inconnoscibile, avendo il giudice accesso ai fatti del passato solo per il tramite di quelli del presente? Non sarebbe preferibile abbandonare ogni richiamo alla verità o tutt'al più parlarne solo nel senso "pragmatista" che riserva la qualifica di vero a ciò che è confermato dalle prove, senza alcun riferimento a quell'imperscrutabile corrispondenza ai fatti? No, anche nel processo, anzi soprattutto nel processo, la nozione, radicalmente non epistemica, di verità come corrispondenza ai fatti resta essenziale se non altro come ideale e criterio regolativo, utile a vari livelli: per il legislatore, nell'individuazione del metodo di accertamento; per il giudice, nelle valutazioni e nelle scelte discrezionali che quel metodo gli impone di effettuare; per il cittadino, nella critica di procedure e decisioni ritenute ingiuste. Ma soprattutto essa ci consente di sottolineare come una condanna (o un'assoluzione) possa essere ingiusta perché è falso l'enunciato di colpevolezza (o di non colpevolezza), nonostante la piena congruenza con tutte le prove assunte nel processo. La prova della colpevolezza si ottiene solo all'interno del processo, ma la verità o falsità della proposizione che l'afferma è indipendente dal processo; la distinzione tra ciò che è vero e ciò che viene ritenuto vero è essenziale per la nozione oggettiva di

---

<sup>7</sup> Come rilevato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con particolare riguardo al c.d. patteggiamento allargato, all'elevazione delle soglie di pena concretamente patteggiabile «non può non corrispondere una qualche presa di distanza da linee interpretative che assegnano all'applicazione della pena un contenuto negoziale prevalente rispetto alla funzione giurisdizionale in cui si concretizza l'opera di controllo sulla "legalità" dell'accordo»: Cass., Sez. un., 29 novembre 2005, Diop, in *Mass. Uff.*, n. 233518.

<sup>8</sup> CONTI, voce *Verità processuale*, cit.

verità»<sup>9</sup>.

#### **4. Libero convincimento, intimo convincimento e discussione razionale**

In nome di questa nozione oggettiva di verità (sopra indicata,) la tendenza a colmare l'eventuale divario fra la verità processuale e quella storica dando valore probatorio a ragionamenti abduttivi, risulta un pericolo concreto specie laddove emerga una forte, incrollabile convinzione intuitiva su come siano realmente accaduti i fatti di rilievo processuale.

Facendo un esempio tratto dalla casistica giurisprudenziale, si pensi alla circostanza del constatato arrossamento ai genitali di un minore nell'ambito di un indagine per presunti abusi sessuali a danno di questi. Tale fatto ben può rappresentare la base di un ragionamento abduttivo: nel senso che si ipotizza l'abuso come causa di tale rilevato "arrossamento", escludendo altre possibili diverse cause lecite.

L'arrossamento viene, quindi, a rappresentare sul piano logico/temporale l'iniziale sospetto investigativo che porta alla ricerca di eventuali riscontri a tale ipotesi.

In questi termini, nessun rilievo critico può essere mosso.

Se questa circostanza "anomala" viene assunta, invece, come prova dell'abuso e l'abuso come spiegazione dei sintomi (scartando in tal guisa per ciò solo altre possibili spiegazioni di tale rilevato arrossamento), si giunge ad un ragionamento circolare in cui l'abduzione si fa impropriamente prova: non si ipotizza per poi provare, ma si forma la prova alla luce dell'ipotesi<sup>10</sup>.

È necessario a questo punto comprendere quali siano i principi di fondo contro i quali l'indebito snaturamento del ragionamento abduttivo (nelle sue possibili diverse manifestazioni, quale, ad esempio, quella appena accennata) va a collidere.

Ancora una volta è illuminante il pensiero di Pierce: nel trattare delle caratteristiche della retroduzione nell'ambito del generale processo di conoscenza/indagine umana, il filosofo americano sottolinea, infatti, che essa è «una forma di Argomento più che di Argomentazione».

Ecco colto il punto decisivo ai fini delle presenti riflessioni.

Il nostro codice di rito nell'art. 192 c.p.p., laddove disciplina la tematica generale della valutazione della prova penale, non usa l'espressione di "libero

---

<sup>9</sup> FERRUA, GRIFANTINI, ILLUMINATI, ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, cit., 323.

<sup>10</sup> In questo senso si veda Cass., Sez. III, 18 settembre 2007, Scancarello, n. 37147, in CED Cass. 23755.

convincimento del giudice”, ma, nella misura in cui prevede la necessità che il giudice nella motivazione espliciti i risultati ed i criteri valutativi adottati, gli impone una fondamentale regola: che appunto il suo convincimento sia razionalmente “giustificato”, ma anche “giustificabile”. Il Giudice deve, cioè, dare conto, mediante appunto la motivazione, all’esterno (non solo ai Giudici di grado superiore ma anche al Popolo in nome del quale viene amministrata la giustizia) delle ragioni e dei criteri in base ai quali è stata adottata una certa decisione. Tale fondamentale dovere di motivazione (art. 111, co. 6, Cost.) implica, a ben vedere, la necessità che anche i terzi possano, conoscendo l’articolato percorso motivazionale condotto dal giudice, comprenderlo e quindi dividerlo o non dividerlo<sup>11</sup>.

Porre l’abduzione a fondamento di una propria decisione, significa in sostanza battere i pugni sul tavolo e dichiarare “è così perché sento, sono convinto che sia così!”. Qui, evidentemente, non vi è la minima traccia di una motivazione che si possa condividere, che possa essere oggetto di discussione razionale, alla quale si possano opporre altre circostanze di fatto o argomentazioni logiche: di fronte ad essa si può fare solo atto di fede.

Ebbene, l’affermazione della libertà del convincimento del giudice significa certo, in primo luogo, rifiuto di qualsiasi sistema di prove legali, ma anche rifiuto “del convincimento intimo del giudice”, frutto cioè di scelte intuitive, di sollecitazioni emotive, non in grado di essere analizzate, comprese, controllate, ma prima ancora scelte intuitive, sollecitazioni emotive non in grado di essere la base per una discussione razionale fra i diversi soggetti del processo.

Spiegare l’arrossamento con l’abuso rientra in un fisiologico approccio dell’indagine umana, che si rapporta alle novità che ha dinnanzi con l’istinto, prima ancora che con la ragione, solo se costituisce l’inizio di un’attenta ed aperta ricerca volta a trovare conferma o smentita a tale assunto iniziale. Costituisce momento di evidente rottura di un corretto circuito argomentativo se oltre che l’inizio diventa, invece, la conclusione di un argomento che si avvita su se stesso in modo autoreferenziale. Argomento che non può convincere, solo essere creduto. Ma lo stesso Pierce non voleva in fondo essere solo “creduto”: cercò egli stesso le prove affinché la sua ipotesi fosse razionalmente “convincente”, mostrando ai terzi che il suo iniziale sospetto era fondato. In questi termini, sta la grande differenza fra abduzione e prova.

Alla tendenza volta a conferire significato di prova all’abduzione, non è suffi-

---

<sup>11</sup> In ordine al fatto che non rileva lo stato mentale del giudice bensì la motivazione dallo stesso oggettivata, si veda fra gli altri IACOVIELLO, *Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2006, 3870.

ciente, dunque, replicare evidenziando la possibile inattendibilità del risultato conseguito.

Se questo è “sentito” come sicuramente vero, il rilievo in parola si pone su un livello (oggettivo) che sovente non è in grado di “dialogare” con quello (intuitivo) tipico del soggetto che usa l’abduzione proprio al fine di colmare il percepito divario fra verità storica e formale. L’argomento più incisivo risulta collocarsi secondo la ultima evidenziata prospettiva che guarda non tanto al risultato proposto, ma alle modalità con cui lo si presenta: una base prerazionale che non consente di dar vita ad un’argomentazione “controllabile e convincente”.